

Civile Ord. Sez. 1 Num. 8090 Anno 2021

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

Data pubblicazione: 23/03/2021

sul ricorso 8803/2016 proposto da:

Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco *pro tempore*,  
elettivamente domiciliato in Roma V. Antonio Gramsci 9 presso lo  
studio dell'avvocato Arcangelo Guzzo e rappresentato e difeso  
dall'avvocato Giacomo Carbone, in forza di procura speciale a  
margine del ricorso,

-ricorrente -

contro

Edilbotro s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
elettivamente domiciliata in Roma V. Germanico 96 presso lo studio  
dell'avvocato Attilio Taverniti e rappresentata e difesa dall'avvocato  
Domenico De Tommaso, in forza di procura speciale a margine del  
controricorso,

-controricorrente -

ORD  
767  
-----  
2021

avverso la sentenza n. 5659/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI

### **FATTI DI CAUSA**

1. Il lodo impugnato è stato pronunciato in seguito a domanda di arbitrato proposta il 7/10/2008 dalla Edilbotro s.r.l. nei confronti del Comune di Catanzaro, che aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale, con riferimento ad un contratto di appalto del 27/7/2005 intercorso tra le parti e avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'area del gasometro di Catanzaro Sala e di sistemazione a parco pubblico della sottostante valletta costeggiante la via Marincola Pistoia.

Il Collegio arbitrale, con lodo del 12/4/2010, ha disatteso in via preliminare una serie di eccezioni sollevate dal Comune (procedibilità dell'arbitrato, competenza, validità della clausola compromissoria, tempestività della domanda); quindi nel merito ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento del Comune e lo ha condannato in conseguenza a pagare alla Edilbotro la somma di € 31.512,51, a titolo di indennizzo pari a 1/10 dei lavori non eseguiti, e la somma di € 355.386,25, quale pagamento dei lavori eseguiti ai prezzi di mercato, dichiarando assorbita in tale pronuncia la richiesta di pagamento dei lavori non previsti dal contratto originario; ha inoltre ritenuto che l'andamento anomalo dei lavori fosse imputabile al Comune, condannandolo di conseguenza al risarcimento dei danni; ha infine respinto le domande riconvenzionali del Comune.

2. Il Comune di Catanzaro ha impugnato il predetto lodo ex art.829 cod.proc.civ. dinanzi alla Corte di appello di Roma, deducendo plurime violazioni di norme di diritto.

Si è costituita la Edilbotro, resistendo alle avverse censure.

Con sentenza del 14/10/2015 la Corte di appello di Roma ha respinto l'impugnazione, gravando il Comune di Catanzaro delle spese.

La Corte romana ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero a sollecitare una inammissibile rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie, che il quarto e il quinto denunciassero in modo del tutto assertivo un vizio di motivazione insussistente e che il sesto fosse semplicemente apodittico e privo di contenuto critico.

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 11/4/2016 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Catanzaro, svolgendo cinque motivi.

Con atto notificato il 16/5/2016 ha proposto controricorso la Edilbotro, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione.

Il Comune di Catanzaro ha depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il Comune ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 829 cod.proc.civ., comma 2, nel testo anteriore alla riforma del 2006, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie.

1.1. Il ricorrente si riferisce alla valutazione espressa dalla Corte di appello circa l'inammissibilità dei primi tre motivi di impugnazione, perché ritenuti volti a sollecitare una rivisitazione del merito.

Al contrario, con tali motivi, secondo il Comune, era stata denunciata la violazione dei principi che regolano la materia della risoluzione contrattuale.

In particolare, il lodo si era focalizzato sulle presunte carenze del progetto originario in ordine allo stato dei luoghi e alla mancata previsione della sovrapposizione di due lavorazioni concomitanti da parte dell'impresa Edilbotro e dell'altra impresa ALN, contemporaneamente chiamata dal committente Comune di Catanzaro a operare nel cantiere, omettendo di valutare, come sarebbe stato necessario, anche il comportamento al riguardo tenuto dalla Edilbotro.

1.2. La Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dei primi tre motivi di impugnazione proposti dal Comune, perché essi, pur formalmente accompagnati dall'indicazione di norme di diritto ritenute violate, miravano in realtà alla richiesta di una rivalutazione nel merito degli accertamenti di fatto espletati dai giudici arbitrali.

In particolare – secondo la Corte romana – il primo motivo puntava a rimettere in discussione le valutazioni degli arbitri circa la conoscenza da parte di Edilbotro del progetto ALN e delle circostanze collegate e la sequenza fattuale richiamata ai fini della valutazione circa l'inadempimento del Comune; il secondo motivo sollecitava un diverso apprezzamento relativamente allo stato dei luoghi accertato dagli arbitri con l'ausilio del consulente tecnico; il terzo motivo predicava l'erroneità delle valutazioni arbitrali, chiedendo una loro rivalutazione da parte del giudice dell'impugnazione.

1.3. Correttamente, quanto alla possibilità di impugnazione per violazione delle regole di diritto, il ricorrente si riferisce al testo dell'art.829, anteriore alla Novella del 2006, poiché la clausola compromissoria risaliva al 2005.

1.3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, oramai consolidata, in tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l'art. 829, comma 3, cod.proc.civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella (2 marzo 2006).

Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l'art. 829, comma 3, cod.proc.civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l'art. 829, comma 2, cod.proc.civ. nel testo previgente, che ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Sez. 6 - 1, n. 14352 del 05/06/2018, Rv. 649147 - 01; Sez. 1, n. 17339 del 13/07/2017, Rv. 644972 - 01; Sez. U, n. 9284 del 09/05/2016, Rv. 639686 - 01; Sez. 1, n. 6148 del 19/04/2012, Rv. 622519 - 01; Sez. 1 3/6/2014, n. 12379, Rv. 631488; Sez. 1, 18/6/2014, n. 13898; Sez., 19/1/2015, n. 745, Sez. 1, 19/1/2015, n. 748; Sez. 1, 28/10(2015, n. 22007, nonché per la diversa ipotesi dell'arbitrato societario Sez. U, n. 9285 del 09/05/2016, Rv. 639687 - 01).

1.3.2. Un'ampia esposizione delle ragioni che militano a sostegno della soluzione accolta poi dalle Sezioni Unite si rinviene sentenza n.6148 del 2012, che, nel motivare a sostegno dell'interpretazione prevalsa, aveva puntualmente indicato i rischi di collisione con i principi costituzionali dell'opposto orientamento.

In quella sede era stato condivisibilmente osservato che costituisce principio generale del nostro ordinamento, discendente dall'applicazione dell'art. 11 delle preleggi, che le condizioni di efficacia e gli effetti di un atto negoziale, che sia espressione di una valida manifestazione di volontà delle parti, sono disciplinati dalla legge in vigore al momento in cui esso è adottato e non possono essere modificati da una legge successiva; che l'irretroattività della legge, se pur non elevata, fuori della materia penale, a dignità costituzionale, rappresenta una regola essenziale del sistema, a cui, salvo un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve

ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini (Corte costituzionale n. 155/90); che in materia contrattuale, l'unica eccezione a tale principio è costituita dall'intervento di una nuova disposizione di legge che, introducendo una norma imperativa condizionante l'autonomia negoziale delle parti, incida sul contenuto dei contratti di durata anteriormente stipulati, o di quelli che non hanno ancora avuto esecuzione alla data della sua entrata in vigore, determinando la sopravvenuta nullità o inefficacia della clausola pattizia in essi inserita che sia eventualmente in contrasto con la norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto; che non era questo il caso della clausola compromissoria stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge di riforma dell'arbitrato, non essendovi alcuna norma, fra quelle introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, artt. 20 e 25 che ne avesse decretato la sopravvenuta invalidità; che di conseguenza l'art. 829 comma 3, cod.proc.civ. riformato, nell'escludere l'impugnazione del lodo per la violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, salva l'espressa diversa volontà delle parti, si era limitato ad operare un capovolgimento del regime anteriore, riconducendo a regola ciò che era in precedenza previsto come eccezione e ad eccezione ciò che era in precedenza previsto come regola; che ritenere che, per effetto della disposizione transitoria dell'art.27 la nuova regola debba essere obbligatoriamente applicata anche alle convenzioni di arbitrato concluse prima del 2/3/2006 solo perché il giudizio arbitrale era stato introdotto in data successiva (e che perciò sia preclusa alle parti l'impugnazione del lodo per violazione di norme sostanziali ancorché, all'epoca della stipulazione del patto compromissorio esse non fossero tenute a manifestare espressamente una volontà in tal senso) porterebbe, in assenza di una ragione giustificatrice, a un

contrasto con i principi generali in materia di irretroattività della legge e di immodificabilità della disciplina contrattuale per effetto di mutamenti successivi della legislazione; che tale interpretazione implicherebbe l'automatica sostituzione del contenuto della convenzione di arbitrato a suo tempo previsto e voluto dai contraenti, ricollegando al loro silenzio un significato diametralmente opposto a quello stabilito dalla legge al momento della stipulazione del patto, così privandoli di un mezzo di impugnazione al quale, in quel momento, certamente non intendevano rinunciare; che gli effetti giuridici della volontà negoziale validamente manifestata dalle parti verrebbero dunque ad essere modificati d'imperio da una legge successiva, pur se ancora tutelati e riconosciuti dall'ordinamento in favore di tutti coloro che, avendo stipulato il patto dopo il 2/3/2006, avevano avuto cura di prevedere espressamente l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto; che, così interpretata, la norma transitoria violerebbe, inoltre, i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.; in primo luogo perché determinerebbe disparità di trattamento non solo fra i contraenti che hanno stipulato la convenzione arbitrale in data anteriore e quelli che l'hanno invece stipulata in data posteriore all'entrata in vigore della legge di riforma (consentendo solo a questi ultimi di scegliere se conservare la possibilità di impugnare il lodo per violazione di norme sostanziali), ma persino fra tutti gli appartenenti alla prima delle due categorie, i quali manterrebbero o meno il diritto a detta impugnazione a seconda della data di promovimento del giudizio arbitrale, e dunque in dipendenza di un fattore del tutto casuale, non essendo certamente prevedibile la data di insorgenza della lite; in secondo luogo, la norma comprimerebbe il diritto delle parti alla tutela giurisdizionale, nonostante la contraria volontà dalle stesse manifestata allorché sottoscrissero la clausola compromissoria senza escludere espressamente l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto sostanziale, nella vigenza di un regime in cui tanto bastava a consentire l'impugnazione; neppure potrebbe ipotizzarsi

che, una volta entrata in vigore la legge di riforma, fosse dovere dei contraenti attivarsi per modificare il testo della clausola compromissoria, aggiungendovi espressamente la previsione che in precedenza vi era implicitamente inclusa visto che a tal fine non basterebbe, infatti, l'iniziativa di una delle parti, ma occorrerebbe l'accordo di entrambe; né la mancata attivazione potrebbe essere interpretata come rinuncia a far valere motivi di nullità del lodo per violazione di norme sostanziali, posto che la volontà di rinunciare ad un diritto si può desumere solo da un comportamento concludente, che non può consistere nella mera inerzia del titolare.

1.3.3. La sentenza n.9284 del 2016 delle Sezioni Unite, interrogandosi quale fosse la «legge» la cui espressa previsione può rendere ammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ha dapprima riconosciuto che doveva «*trattarsi ovviamente di una legge diversa dallo stesso art. 829 c.p.c., comma 3*» (novellato); poi ha affermato che doveva trattarsi di una legge che disciplini la convenzione di arbitrato, volta a definire, anche per volontà delle parti, i limiti di impugnabilità del lodo; quindi ha concluso che la norma di legge in questione poteva essere art. 829 c.p.c., comma 2, (testo ante Novella), che prevedeva che l'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Secondo le Sezioni Unite è l'art.829, comma 2, *ante* Novella, vigente al momento della stipulazione della clausola compromissoria la legge capace di ascrivere al silenzio delle parti un significato normativamente predeterminato, che, in applicazione del sopravvenuto nuovo testo dell'art. 829 c.p.c., comma 3, ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in mancanza di contraria previsione delle parti.



Non vi è quindi alcuna contraddizione perché le Sezioni Unite si sono riferite a due commi differenti e a due testi, variati nel tempo, del ridetto art.829.

1.3.4. Deve quindi ritenersi che l'impugnazione per nullità fosse ammessa per inosservanza delle regole di diritto, secondo il regime previgente alla Novella del 2006, applicabile *ratione temporis* all'arbitrato instaurato in forza di convenzione anteriore alla Novella del 2006.

1.4. Quanto ai motivi di impugnazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 2, cod.proc.civ. per inosservanza delle regole di diritto *in iudicando* è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ. (Sez. 1, n. 16559 del 31/07/2020, Rv. 658604 - 01; Sez. 1, n. 21802 del 11/10/2006, Rv. 594366 - 01).

La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Sez. 1, n. 28997 del 12/11/2018, Rv. 651474 - 01; Sez. 1, n. 19324 del 12/09/2014, Rv. 632214 - 01)

Infine, nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma, mentre, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio, il sindacato di

legittimità, diretto a controllarne l'adeguata e corretta sua giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, va condotto soltanto attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione stessa. Pertanto, le censure proposte in cassazione non possono esaurirsi nel richiamo a principi di diritto, con invito a controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e della corte territoriale, ma esigono un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi per cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi, nonché l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Sez. 1, n. 23675 del 18/10/2013, Rv. 627973 - 01).

1.5. Il Comune ricorrente dà ampiamente conto nelle pagine da 12 a 17 del suo ricorso del contenuto dei motivi di impugnazione sottoposti alla Corte di appello, per cercare di sostenere e dimostrare di non aver chiesto, come invece gli era stato imputato, una nuova e diversa valutazione dei fatti e documenti di causa, e assume di aver denunciato la violazione o la errata applicazione di norme di diritto in materia di risoluzione contrattuale, commessa, tra l'altro, dando rilievo solo alla fase della redazione progettuale e alla sua eseguibilità, senza considerare il comportamento dell'impresa appaltatrice nel corso del rapporto contrattuale e l'entità delle violazioni.

In altri termini, il Comune ha sostenuto di aver denunciato specifiche violazioni e/o false applicazioni di legge in cui sarebbero incorsi gli arbitri nell'applicare alla fattispecie le regole in tema di inadempimento e risoluzione dei contratti sinallagmatici.

1.6. Il motivo, così costruito, è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché la confutazione della statuizione della Corte di appello avrebbe preteso anche l'esposizione del contenuto del lodo arbitrale avverso il quale le censure,

asseritamente ammissibili e giudicate invece inammissibili, erano dirette: a tal riguardo, il ricorrente, allora impugnante, si è limitato a citare frammentariamente un brano decontestualizzato del lodo, del tutto insufficiente a far comprendere portata e obiettivo delle sue censure, che chiede a questa Corte di rivalutare nella loro ammissibilità.

Peraltro, anche leggendo le sole censure, riportate alle pagine 12-17 del ricorso, sembra evidente la correttezza del rifiuto opposto dalla Corte territoriale alla richiesta rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie, in ordine alla gravità e distribuzione degli inadempimenti, alla rilevanza della situazione dei luoghi, alla possibilità di esecuzione contemporanea dei lavori delle due imprese.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112 e 132, comma 2, n.4, cod.proc.civ., 118 disp.att. cod.proc.civ., 829 cod.proc.civ., comma 2, nel testo anteriore alla riforma del 2006 applicabile alla fattispecie, e 1227 cod.civ.

2.1. Il motivo è rivolto contro la sorte riservata dalla Corte di appello al quarto motivo di impugnazione, con cui il Comune aveva denunciato la violazione dell'art.1227 cod.civ., incomprensibilmente trattato insieme al quinto e considerato assertivo e infondato.

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia dato conto del contenuto del motivo e si sia limitata a un rinvio *per relationem* del tutto inidoneo sotto il profilo motivazionale a far comprendere le ragioni del rigetto.

2.2. Il motivo è fondato e va accolto, laddove imputa alla decisione impugnata la violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. in ragione della mera apparenza della motivazione adottata.

Il Comune aveva eccepito nel giudizio arbitrale il concorso colposo del danneggiato ex art.1227 cod.civ. nella produzione dei

danni, sotto vari profili (esecuzione colposa di tre stati di avanzamento di un'opera che era impossibile terminare; aver colposamente pattuito l'esecuzione congiunta delle opere con ALN) e con il quarto motivo aveva lamentato la mancata applicazione di tale norma da parte degli arbitri.

La Corte di appello, senza neppure riferire il contenuto del motivo, omologato, pure senza alcuna spiegazione, al successivo e incomprensibilmente riferendosi ad articoli di legge mai invocati dal ricorrente (1353 e 1358 cod.civ.) ha escluso il fondamento della censura con una motivazione che non supera la soglia della mera apparenza.

La necessità di tale approdo circa il difetto assoluto di motivazione, mascherata da una mera apparenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. è evidente alla luce della vacuità delle formule utilizzate o della non pertinenza assoluta degli argomenti impiegati dalla Corte territoriale.

Infatti:

- (a) la considerazione da parte degli arbitri dell'inadempimento del Comune non ha nulla a che vedere con il tema del motivo di impugnazione, visto che si discuteva invece se le conseguenze di questo inadempimento potessero essere temperate dal concorso colposo della controparte;
- (b) la catalogazione delle doglianze come «*meramente assertive dell'erroneità della statuizione*» è astrattamente predicabile per qualsiasi doglianza in qualsiasi contesto;
- (c) l'assunto dell'inconferenza delle censure rispetto al «*ragionamento logico giuridico condotto*» è privo di senso a fronte della lamentela del Comune relativa alla mancata considerazione della norma sul concorso colposo;
- (d) del tutto fuor di contesto, rispetto all'invocazione dell'art.1227 cod.civ. appare l'inutile ripetizione dell'affermazione che la motivazione del lodo argomentasse coerentemente circa le norme in materia di inadempimento, visto che, come già osservato, nella

prospettiva della censura assumeva rilievo non già l'inadempimento del Comune ma l'asserito concorso colposo del danneggiato.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il Comune ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ., 118 disp.att. cod.proc.civ., 829 cod.proc.civ., comma 2, nel testo anteriore alla riforma del 2006 applicabile alla fattispecie, e 1225 e 1458 cod.civ.

3.1. Il motivo è rivolto contro la decisione riservata al quinto motivo di impugnazione, con cui il Comune aveva denunciato la violazione degli artt.1225 e 1458 cod.civ. nella parte del lodo con cui era stato liquidato alla Edilbotro il corrispettivo delle opere eseguite con riferimento ai valori di mercato anziché a quelli previsti dal contratto di appalto.

Il motivo, secondo il Comune, era stato incomprensibilmente trattato insieme al quarto e considerato assertivo e infondato.

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non aveva dato conto del contenuto del motivo e si era limitata a un rinvio *per relationem* del tutto inidoneo sotto il profilo motivazionale.

3.2. Il motivo è fondato e va accolto, anch'esso per la violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. in ragione della mera apparenza della motivazione adottata.

Il Comune aveva sostenuto nel giudizio arbitrale che le opere eseguite dalla appaltatrice dovessero essere compensate con i prezzi contrattuali e non quelli di mercato.

La Corte di appello, senza neppure dare conto del contenuto del motivo, omologato, pure senza alcuna spiegazione, al precedente, e riferendosi a articoli di legge mai invocati dal ricorrente (1353 e 1358 cod.civ., visto che il riferimento testuale era stato formulato agli artt.1225 e 1458 cod.civ.) ha escluso il fondamento della censura con una motivazione che anche in questo caso non supera la soglia della mera apparenza.

Tale conclusione è evidente per le seguenti ragioni:

- a) la considerazione da parte degli arbitri dell'inadempimento del Comune è totalmente fuori contesto, visto che si discuteva solamente del metro di giudizio da impiegare per determinare il corrispettivo spettante all'appaltatore per le opere eseguite in forza del contratto risolto;
- b) la catalogazione delle doglianze come «*meramente assertive dell'erroneità della statuizione*» è formula astrattamente predicabile per qualsiasi doglianza in qualsiasi contesto;
- c) l'assunto dell'inconferenza delle censure rispetto al «*ragionamento logico giuridico condotto*» è privo di senso a fronte della lamentela del Comune per l'erroneo riferimento al criterio di valutazione delle opere eseguite in esecuzione del contratto risolto;
- d) ancora del tutto fuori di contesto, rispetto alla censura mossa, appare l'inutile ripetizione dell'affermazione che la motivazione del lodo argomenti coerentemente circa le norme in materia di inadempimento, visto che, come già osservato, nella prospettiva della censura assumeva rilievo non già l'inadempimento del Comune ma il metro di commisurazione del valore delle opere eseguite in costanza del contratto d'appalto poi risolto.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alle norme che regolano la risoluzione del contratto per inadempimento.

4.1. Tale violazione sarebbe stata posta in essere posta in essere dalla Corte con il dichiarare inammissibili i primi tre motivi di impugnazione, tenuto conto dei documenti che evidenziavano la violazione degli obblighi di buona fede contrattuale e correttezza dell'impresa appaltatrice, il suo concorso colposo, la sua accettazione di eseguire i lavori in concomitanza con quelli affidati ad altra impresa, la manifestazione reiterata di eseguibilità delle opere.

Inoltre gli arbitri avevano mostrato di considerare solo il momento iniziale del contratto e il comportamento del Comune, omettendo di valutare quello dell'appaltatrice.

4.2. Il motivo cade consequenzialmente al cadere del primo motivo di ricorso, rivolto contro la dichiarazione di inammissibilità dei primi tre motivi di impugnazione del lodo ex art. 828 e 829 cod.proc.civ.

5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 132, comma 2, n.4, cod.proc.civ., 118 disp.att. cod.proc.civ., 829 cod.proc.civ., comma 2, nel testo anteriore alla riforma del 2006, applicabile alla fattispecie, 829 n.5 e 823 n.5 cod.proc.civ.

5.1. Lamenta il Comune che la Corte abbia omissis di esaminare l'impugnazione proposta laddove deduceva violazione delle norme in tema di risoluzione contrattuale e concorso colposo dell'appaltatore, proposto con il primo, terzo e quarto motivo di impugnazione.

5.2. Il motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, volti a denunciare la motivazione apparente della sentenza impugnata sulle stesse questioni.

6. L'accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e il rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte

accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il quarto, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 16 febbraio 2021

Il Funzionario Giudiziario  
DOMENICO MARONE

REPOCIZIONE

Il Presidente  
Pietro Campanile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale